

Comune di Verona
Deliberazione della Giunta Comunale

N. Progr. 596

Seduta del giorno 31 maggio 2024

TOMMASI DAMIANO	Presente
BISSOLI BARBARA	Presente
BENINI FEDERICO	Assente
BERTUCCO MICHELE	Presente
BUFFOLO JACOPO	Presente
CENI LUISA	Assente
FERRARI TOMMASO	Assente
LA PAGLIA ELISA	Presente
SANDRINI ITALO	Assente
UGOLINI MARTA	Presente
ZIVELONGHI STEFANIA	Assente

PRESIEDE
DAMIANO TOMMASI

RELAZIONA
UGOLINI MARTA

ASSISTE
LUCIANO GOBBI

Oggetto: MUSEI - APPROVAZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA NEXT GENERATION EU (PNRR), NELL'AMBITO DELLA M4C2|1.4 "POTENZIAMENTO STRUTTURE



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

DI RICERCA E CREAZIONE DI CAMPIONI NAZIONALI DI R&S SU ALCUNE
KEY ENABLING TECHNOLOGIES” - BANDO NBFC - PROGETTO B4WEB -
CUP B83C22002930006

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 ed, in particolare, le Misure di cui alla Missione 4 “Istruzione e ricerca” Componente 2 – Investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune key enabling technologies” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Verona;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il vigente Statuto comunale;
- l'accordo di concessione di finanziamento tra il CNR - Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare e l'Università del Piemonte Orientale;
- la deliberazione n. 77 del 21 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio comunale ha proceduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024-2026 e la nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 9 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2024-2026;

Premesso che:

- il Museo di Storia Naturale di Verona, su invito dell'Università del Piemonte Orientale, ha partecipato ad un bando finanziato nell'ambito del programma di ricerca del Centro Nazionale della Biodiversità, a valere sulle risorse del PNRR missione 4, “Istruzione e ricerca” - componente 2, “Dalla ricerca all'impresa” - linea di investimento 1.4, “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune key enabling technologies”;
- la proposta progettuale prevede la progettazione e realizzazione di una piattaforma web (la piattaforma numero 3, del progetto NBFC), che raccoglierà e metterà a disposizione della comunità scientifica e del pubblico tutti i dati ottenuti dallo studio delle molecole bioattive presenti nelle piante, includendo la loro origine, la caratterizzazione molecolare, eventuale tossicità e bioattività;
- l'Università del Piemonte Orientale, in qualità di capofila, ha ricevuto comunicazione ufficiale dell'approvazione della graduatoria delle proposte progettuali pervenute in risposta al bando sopracitato;
- l'Università del Piemonte Orientale ha registrato il CUP master del capofila C33C24000340001, in base al quale il Comune di Verona ha registrato il CUP secondario B83C22002930006;
- a seguito della sopraindicata graduatoria, il progetto ‘B4Web’ presentato è risultato ammesso al finanziamento per l'importo richiesto in fase di domanda di partecipazione al bando con Provvedimento di Graduatoria del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare (IBFM) del 03/04/2024;



Dato atto che l'accertamento del relativo contributo, pari ad € 66.000,00 €, per la quota parte del Comune di Verona, Museo di Storia Naturale, trova capienza nel capitolo d'entrata 5905/1301 del bilancio 2024 (A17 - PNRR M4 C2 INV. 1.4 CUP B83C22002930006 – PROGRAMMA DI RICERCA DEL CENTRO NAZIONALE DELLE BIODIVERSITA' NATIONAL BIODIVERSITY FUTURE CAP. U 460/1301) per € 36.000,00 e sul medesimo capitolo del bilancio 2025 per € 30.000,00. Le relative spese troveranno copertura, una volta accertata l'entrata a seguito dell'approvazione dei documenti allegati, al capitolo d'uscita 460/1301 (A17 - PNRR M4 C2 INV. 1.4 CUP B83C22002930006 – PROGRAMMA DI RICERCA DEL CENTRO NAZIONALE DELLE BIODIVERSITA' NATIONAL BIODIVERSITY FUTURE CAP. E 5905/1301) per € 36.000,00 sul bilancio 2024 e sul medesimo capitolo d'uscita del bilancio 2025 per € 30.000,00;

Rilevata la necessità di garantire l'attuazione degli interventi di che trattasi nell'ambito del PNRR, adottando ogni iniziativa atta ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle relative risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il previsto programma, utilizzando le risorse attribuite nella misura di € 36.000,00 nel bilancio 2024 e € 30.000,00 € nel bilancio 2025;

Dato atto altresì che, per poter ricevere l'accordo di finanziamento del progetto, i partner proponenti devono costituirsi in un'Associazione Temporanea di Scopo, per la durata e per le attività previste dal bando presentato;

Ritenuto di interesse comune collaborare, relativamente al progetto dal titolo ***“UNA TASSONOMIA BIOMOLECOLARE, DELLE BIOFONTI E DELLE BIOATTIVITÀ PER LIBERARE IL POTENZIALE DELLA BIODIVERSITÀ ATTRAVERSO UNA PIATTAFORMA BASATA SUL WEB”***, ACRONIMO ***“B4WEB”***, per conseguire gli obiettivi della M4C2, Investimento 1.4, mediante la formalizzazione di apposito accordo di Associazione Temporanea di Scopo nel testo allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

Rilevato al riguardo che all'Università del Piemonte Orientale, in qualità di ente proponente e capofila del progetto, verrà dato mandato per intrattenere i rapporti con lo Spoke finanziatore, compresa la rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute da tutti i partner e che gli altri partner mandanti che costituiranno l'ATS, oltre al Comune di Verona, sono l'Università degli Studi di Parma, l'Università degli Studi di Pisa e VTENext Srl;

Ritenuto che il contributo del Museo di Storia Naturale di Verona per la realizzazione del progetto sarà quello di consulenza scientifica e supporto agli altri partner informatici partecipanti, soprattutto per gli aspetti riguardanti la sistematica vegetale, con particolare attenzione ai gruppi delle piante vascolari e delle briofite, anche mediante il conferimento di incarichi professionali. Il personale strutturato del museo, oltre a fornire la propria esperienza scientifica alle attività sopra descritte, supervisionerà il lavoro e i risultati ottenuti;

Visto lo schema di accordo finalizzato alla costituzione della relativa Associazione Temporanea di Scopo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del d. Lgs. 267/2000;



Verificato il rispetto della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio;

Preso atto dei pareri allegati, espressi dal Dirigente proponente e dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Su proposta dell'Assessora alla Cultura, Turismo e rapporti con l'UNESCO;

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1) per i motivi indicati in premessa, di approvare, quali allegati parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, lo schema di accordo di Associazione Temporanea di Scopo volto alla realizzazione del Progetto relativo all'investimento M4C2I1.4, con CUP B83C22002930006, nell'ambito del PNRR Next Generation EU, dal titolo ***“UNA TASSONOMIA BIOMOLECOLARE, DELLE BIOFONTI E DELLE BIOATTIVITÀ PER LIBERARE IL POTENZIALE DELLA BIODIVERSITÀ ATTRAVERSO UNA PIATTAFORMA BASATA SUL WEB”***, ACRONIMO ***“B4WEB”*** e il conseguente Accordo di Concessione di Finanziamento;
- 2) di dare atto che agli oneri relativi al presente accordo si provvederà con le risorse derivanti dal contributo PNRR di cui alle premesse, per la quota parte di competenza dell'Amministrazione, erogato con le modalità di cui all'Accordo di concessione di finanziamento che sarà sottoscritta tra Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.F. 80054330586), rappresentato dal Direttore dell'Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare (IBFM), Prof. Danilo Porro, e l'Università del Piemonte Orientale, soggetto attuatore, una volta sottoscritto da tutti i partner di progetto l'ATS;
- 3) che l'accertamento del relativo contributo, pari ad € 66.000,00 €, per la quota parte del Comune di Verona, Museo di Storia Naturale, trova capienza nel capitolo d'entrata 5905/1301 del bilancio 2024 (A17 - PNRR M4 C2 INV. 1.4 CUP B83C22002930006 – PROGRAMMA DI RICERCA DEL CENTRO NAZIONALE DELLE BIODIVERSITA' NATIONAL BIODIVERSITY FUTURE CAP. U 460/1301) per € 36.000,00 e sul medesimo capitolo del bilancio 2025 per € 30.000,00. Le relative spese troveranno copertura, una volta accertata l'entrata a seguito dell'approvazione dei documenti allegati, al capitolo d'uscita 460/1301 (A17 - PNRR M4 C2 INV. 1.4 CUP B83C22002930006 – PROGRAMMA DI RICERCA DEL CENTRO NAZIONALE DELLE BIODIVERSITA' NATIONAL BIODIVERSITY FUTURE CAP. E 5905/1301) per € 36.000,00 sul bilancio 2024 e sul medesimo capitolo d'uscita del bilancio 2025 per € 30.000,00;
- 4) di demandare al Sindaco la sottoscrizione del suddetto accordo, a seguito del quale il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare (IBFM), stipulerà l'Accordo di concessione del contributo, secondo il modello allegato;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alle obbligazioni di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 ed alla circolare MEF-RGS n. 9/2022 (paragrafo 10) nella sezione del sito istituzionale del comune denominata "Attuazione Misure PNRR";
- 6) di dichiarare, a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs n. 267/2000, in considerazione dell'urgenza di



procedere all'attuazione delle progettualità ammesse a finanziamento del PNRR Next Generation EU.

La Direzione Musei, proponente, provvederà all'esecuzione del presente provvedimento ed a tutti gli adempimenti ad esso conseguenti, unitamente alle Direzione Bilancio ed alle altre Direzioni interessate dal presente provvedimento.

IL SINDACO
Firmato digitalmente da:
DAMIANO TOMMASI

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente da:
LUCIANO GOBBI

ACCORDO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DAL TITOLO “UNA TASSONOMIA BIOMOLECOLARE, DELLE BIOFONTI E DELLE BIOATTIVITÀ PER LIBERARE IL POTENZIALE DELLA BIODIVERSITÀ ATTRAVERSO UNA PIATTAFORMA BASATA SUL WEB”, ACRONIMO “B4WEB”

I sottoscritti:

a. Capofila/mandatario:

Università degli studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” con sede in Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli, P.IVA 01943490027 rappresentata da Gian Carlo Avanzi nato a Torino (TO), in qualità di Legale Rappresentante, (di seguito denominato “Capofila”)

b. Partner 1/mandante:

Comune di Verona con sede in Piazza Bra, 1 – 37121 Verona P.IVA 00215150236, rappresentato da Damiano Tommasi nato a Negrar di Valpolicella (VR), in qualità di Legale Rappresentante, (di seguito denominato “Partner”)

c. Partner 2/mandante:

Università degli Studi di Parma con sede in Via Università, 12 – 43121 Parma, P.IVA 00308780345, rappresentato da Paolo Martelli, nato a Parma, in qualità di Legale Rappresentante, (di seguito denominato “Partner”)

d. Partner 3/mandante:

Università degli Studi di Pisa con sede in Via Lungarno Pacinotti, 43 – 56126 Pisa, P.IVA 00286820501, rappresentato da Riccardo Zucchi, nato a Castelnuovo di Garfagnana (LU), in qualità di Legale Rappresentante, (di seguito denominato “Partner”)

e. Partner 4/mandante:

VTENext Srl con sede in Via Alzana, 3 – 37040 Arcole (VR), P.IVA 03641400233, rappresentato da Davide Bonamini, nato a San Bonifacio (VR), in qualità di Legale Rappresentante, (di seguito denominato “Partner”)

Capofila e Partners in seguito anche denominati collettivamente le «Parti»

PREMESSO CHE

- a) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare (IBFM) (nel seguito “IBFM-CNR”) ha pubblicato un bando pubblico per la selezione di proposte progettuali, finalizzate al monitoraggio, preservazione, valorizzazione e ripristino della biodiversità in aree protette,

da finanziare nell'ambito del programma di ricerca del Centro Nazionale della Biodiversità "National Biodiversity Future Center (NBFC)", a valere sulle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - linea di investimento 1.4, "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "Campioni Nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies" – Spoke 6 "Biodiversity and Human Wellbeing", finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" progetto NBFC – CUP B83C22002930006 . Codice Identificativo CN00000033;

- b) Le Parti innanzi indicate rappresentano i soggetti attuatori del progetto *"B4Web - Una tassonomia Biomolecolare, delle Biofonti e delle Bioattività per liberare il potenziale della Biodiversità attraverso una piattaforma basata sul Web"* presentato a valere sul bando di cui in premessa a) e ammesso a finanziamento con Provvedimento di Graduatoria prot. N° 0110976 del 03/04/2024
- c) A seguito dell'approvazione della richiesta di finanziamento, i soggetti suindicati si impegnano alla realizzazione del progetto sopraindicato secondo le modalità, i contenuti ed i costi di cui al progetto approvato;
- d) le Parti intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo dell'Associazione Temporanea di Scopo (di seguito anche «ATS») che viene tra esse contestualmente costituita, nonché conferire al CAPOFILA ('Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"), mandato collettivo speciale con rappresentanza per intrattenere rapporti e comunicazioni con lo Spoke per l'intera durata dell'attività progettuale;
- e) Le parti dichiarano di conoscere ed approvare gli allegati citati nel presente accordo che, anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante.

tutto ciò premesso, con valore integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono, le Parti

DICHIARANO E CONVENGONO

di volersi riunire in Associazione Temporanea di Scopo per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto indicato nel titolo e meglio specificato nelle "premesse" e all'uopo conferiscono al Capofila sopra identificato, e per esso al Magnifico Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi, suo rappresentante legale, che contestualmente accetta, mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva anche processuale e con procura per:

- stipulare, in nome e per conto delle Parti, e compiere con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti, le pratiche e le operazioni necessarie alla gestione e alla realizzazione del Progetto in conformità agli impegni assunti con il presente Accordo e con l'atto di Concessione del Finanziamento previsto dal bando;
- rappresentare le Parti in via esclusiva, anche in sede processuale, nei confronti dello Spoke, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura previsti dal (e connessi al) Progetto stesso, fino all'estinzione di ogni rapporto.

L'ATS è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli nonché dall'atto di Concessione del

Finanziamento.

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente Accordo ha lo scopo di regolare i rapporti reciproci tra le Parti e nei confronti dello Spoke relativamente alla realizzazione del Progetto nonché le procedure e l'organizzazione per la gestione tecnica ed amministrativa delle fasi di realizzazione del Progetto, nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dal Bando e dall'atto di Concessione del Finanziamento, quest'ultimo sottoscritto tra le Parti e lo Spoke, da intendersi qui interamente richiamati e ritrascritti.
2. I soggetti costituenti l'ATS, sul piano operativo, gestionale e amministrativo, apporteranno il proprio contributo nell'ambito del Progetto come previsto dagli Allegati 3-5-6 del medesimo, nella versione allegata all'atto di Concessione del Finanziamento

Art. 2 (Natura dell'Accordo di Costituzione dell'ATS)

1. La sottoscrizione del presente Accordo non comporta l'istituzione di una persona giuridica o di un'organizzazione comune o di un'associazione consortile tra le Parti medesime, ognuna delle quali, pertanto, conserva a ogni effetto la propria autonomia
2. Nessuna delle pattuizioni oggetto del presente Accordo potrà essere interpretata come atto costitutivo di nuova società.

Art. 3 (Organizzazione delle attività del Progetto)

1. In coerenza con quanto disposto dal Bando, il Progetto contiene sia la descrizione dettagliata del contenuto tecnico-scientifico dei singoli Work Packages/Milestone, sia la pianificazione temporale ed economica e l'impegno di risorse sugli stessi.

Art. 4 (Impegni delle Parti)

1. Ciascuna delle Parti, nel rispetto delle disposizioni previste dal Bando e dall'atto di Concessione del Finanziamento, realizza le attività di propria competenza previste dal Progetto e/o successivamente unanimemente concordate e approvate dallo Spoke in totale autonomia gestionale, fiscale ed operativa, con personale responsabilità esclusiva in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutte le Parti nei confronti dello Spoke per tutta la durata dell'atto di Concessione del Finanziamento sottoscritto e fino alla completa realizzazione del Progetto stesso.
2. Le Parti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di reciproca collaborazione e coordinamento per la realizzazione del Progetto.
3. Le Parti si impegnano ad adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alla realizzazione del progetto, ferme restando le norme contabili nazionali.
4. Le Parti si impegnano a non cedere o alienare i beni oggetto di contributo e a mantenerli destinati

ad attività di innovazione e trasferimento tecnologico per 5 anni dal completamento del progetto di ricerca.

Art. 5 (Doveri del Capofila)

1. Fermi restando gli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'atto di Concessione del Finanziamento, il Capofila si impegna in particolare a svolgere qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti e per la predisposizione e la trasmissione allo Spoke di tutti i documenti necessari al perfezionamento del provvedimento di concessione del finanziamento e alla realizzazione del Progetto, e assume la responsabilità del coordinamento delle attività (ivi comprese quelle di rendicontazione) connesse al progetto e dei rapporti e dei flussi informativi con lo Spoke anche a nome e per conto dei Partners.
2. Il Capofila assume nei confronti dello Spoke la responsabilità per il corretto e tempestivo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 1, e i Partners si impegnano ad adempiere alle attività necessarie a consentire lo svolgimento di tali compiti nei termini indicati dal Capofila, dall'atto di Concessione del Finanziamento e dagli articoli 4, 6 e 10 del presente Accordo. In caso di mancato adempimento, ad opera delle Parti, dei rispettivi obblighi, il Capofila non potrà chiedere allo Spoke la liquidazione del finanziamento e le Parti non potranno esigere né riscuotere le rispettive quote del finanziamento stesso.
3. Il Capofila si impegna a comunicare tempestivamente allo Spoke eventuali problematiche, ivi incluse possibili vicissitudini societarie dei partecipanti all'ATS, che possano insorgere durante il corso del Progetto e causare un rallentamento nella spesa, nell'avanzamento delle attività o una riduzione dell'ammontare totale della spesa stessa.
4. Il Capofila si impegna ad individuare, congiuntamente con lo Spoke, possibili soluzioni alle problematiche di cui sopra.

Art. 6 (Doveri delle Parti e dei Partner)

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione dell'atto di Concessione del Finanziamento, e in aggiunta alla responsabilità solidale di tutte le Parti a norma del precedente articolo 4, il Capofila e ciascun Partner assumono in particolare nei confronti dello Spoke, dell'HUB e della P.A., nonché reciprocamente nei rapporti interni all'ATS, la responsabilità personale per la corretta e tempestiva esecuzione dei compiti previsti dal Progetto a loro carico: le modalità circa la realizzazione del Progetto sono affidate a ciascuna delle Parti secondo quanto indicato nel Progetto, così come approvato con il provvedimento dello Spoke di ammissione al finanziamento.
2. Il Capofila e ciascun Partner, nell'ambito delle attività di propria competenza, assumono la piena ed esclusiva responsabilità in sede risarcitoria (anche nei confronti di eventuali terzi) per qualsiasi perdita, danno o eventuale lesione derivante da fatti, azioni od omissioni propri e/o dei propri dipendenti o collaboratori.

3. Le Parti sono tenute inoltre alla elaborazione e alla trasmissione (i Partners al Capofila e il Capofila allo Spoke) della rendicontazione di tutti i costi relativi alle attività ad esse affidate nel rispetto della normativa vigente, delle procedure stabilite dal Bando, dall'atto di Concessione del Finanziamento e dallo Spoke, nonché alla predisposizione e alla consegna (i Partners al Capofila e il Capofila allo Spoke), relativamente alle proprie attività, della documentazione necessaria alla dimostrazione dello svolgimento del Progetto
4. Le Parti si impegnano a tenere a disposizione, per tutta la durata del Progetto e fino al termine indicato dal Bando e dall'atto di Concessione del Finanziamento, la documentazione necessaria alla dimostrazione dello svolgimento del Progetto, per consentire allo Spoke la verifica della conformità degli interventi realizzati rispetto al Progetto approvato a finanziamento.
5. Ogni Partner si impegna a comunicare tempestivamente alla Capofila, nonché allo Spoke eventuali problematiche, ivi incluse possibili vicissitudini societarie, che possano insorgere durante il corso del Progetto e causare un rallentamento nella spesa, nell'avanzamento delle attività o una riduzione dell'ammontare totale della spesa stessa.

Art. 7 (Modifiche di progetto)

1. Sono ammesse variazioni e proroghe di Progetto ai sensi di quanto previsto al punto 10.3 del Bando e all'art. 9 dell'atto di Concessione del Finanziamento.
2. Ai fini dell'ottenimento del provvedimento autorizzativo da parte dello Spoke le richieste di variazione dovranno essere presentate dal Capofila, che sottoporrà allo Spoke in un'unica istanza le variazioni proposte dalle Parti.

Art. 8 (Ripartizione del finanziamento)

1. Il Budget del Progetto è ripartito tra le Parti in coerenza agli importi indicati nell'Allegato 5 e 6 del Bando e relativi al Progetto stesso, come approvati dallo Spoke nel provvedimento di ammissione al finanziamento.

Art. 9 (Flussi finanziari)

1. Il Capofila sarà destinatario diretto dei flussi finanziari totali di progetto, così come stabilito dall'art. 10 del bando e secondo quanto previsto dall'art. 8 dell'atto di Concessione del Finanziamento
2. Il Capofila provvederà a redistribuire le quote ai partner secondo le modalità e gli importi definiti dal budget di progetto

Art.10 (Controllo e ripartizione delle spese)

1. Le Parti sono tenute al rispetto delle procedure definite dal Bando, dall'atto di Concessione del Finanziamento e dallo Spoke per quanto riguarda l'effettuazione, la rendicontazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito del Progetto, così come comunicato dal Capofila.
2. Ciascuna delle Parti è responsabile delle proprie spese effettuate per l'esecuzione delle attività,

con particolare riferimento alla loro eleggibilità.

3. Le Parti si impegnano ad utilizzare il proprio Codice Unico di Progetto associato al progetto e collegato al CUP Master C33C24000340001, sui giustificativi di spesa e nelle registrazioni della documentazione fiscale relativa alle spese afferenti al progetto come indicato nelle Linee Guida per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di Sistema Missione 4 Componente 2.

Art. 11 (Inadempienza della Parte)

1. In caso di violazione dei propri obblighi, quali definiti dal presente Accordo e dall'atto di Concessione del Finanziamento e, più in generale, nel caso di mancata attuazione delle attività richieste dal Progetto (ivi inclusa la modifica non autorizzata alle attività oggetto del Progetto) il Capofila invita per iscritto la Parte inadempiente a porvi rimedio e ne informa per conoscenza lo Spoke. Qualora la Parte inadempiente non vi ponga definitivo rimedio entro 30 giorni di calendario dall'invio della richiesta scritta, le Parti, per il tramite del Capofila, informano lo Spoke per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
2. Nel caso in cui l'inadempimento sia imputabile al Capofila, l'altra Parte/Partner invita per iscritto la Parte inadempiente a porvi rimedio e informa per conoscenza lo Spoke. Qualora la Parte inadempiente non vi ponga definitivo rimedio entro 30 giorni di calendario dall'invio della richiesta scritta, l'altra Parte/Partner informa lo Spoke per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 12 (Rinuncia)

1. Ciascuna Parte potrà ritirarsi dal Progetto e sciogliersi dall'Accordo comunicandolo in forma scritta al Capofila e allo Spoke, nei limiti, con le modalità e con le conseguenze previste dall'articolo 11 dell'atto di Concessione del Finanziamento.
2. La Parte che sia stata esclusa per inadempimento e/o che sia receduta non potrà considerarsi sollevata dalle obbligazioni e dalle responsabilità connesse all'Accordo, al Progetto e all'atto di Concessione del Finanziamento per ciò che concerne le attività svolte (o da svolgere) fino alla data del recesso o della cessazione.
3. Le disposizioni del presente articolo sopravvivranno al termine o alla cessazione anticipata dell'Accordo, almeno fino a che tutte le Parti non avranno conseguito i benefici previsti dal Progetto.

Art. 13 (Riservatezza)

1. Per Informazione Riservata si intende ogni informazione, dato, conoscenza, brevettabile o non brevettabile, registrabile o non registrabile, know-how e, in genere, qualsivoglia notizia di natura tecnica (ossia riguardante sia l'attività di ricerca e progettazione, che quella industriale), amministrativa, aziendale o commerciale trasmessa da una parte all'altra nell'ambito del Progetto, in qualsiasi forma, scritta, grafica o orale ed espressamente indicate come "Confidenziali".
2. Le Parti s'impegnano reciprocamente a trattare in modo confidenziale le Informazioni Riservate che

sono state e saranno rivelate nell'ambito del Progetto e a custodirle con la stessa cura riservata alle informazioni confidenziali relative alla propria attività e/o azienda ed in ogni caso con diligenza.

3. Le Informazioni Riservate non possono essere rivelate a terzi, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, in qualsivoglia forma e non potranno essere utilizzate, né in tutto né in parte, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta della Parte che le ha fornite. Ogni eventuale trasferimento delle Informazioni Riservate, anche in via confidenziale, a soggetti esterni alla partnership dovrà essere preventivamente autorizzata, e ne dovranno essere concordate le modalità.
4. In nessun caso saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni le quali:
 - a. fossero già note o comunque in possesso delle Parti purché la stessa possa dare prova di tale circostanza ed abbia acquisito le informazioni legittimamente;
 - b. siano divenute di dominio pubblico successivamente alla loro comunicazione, salvo che ciò derivi da una violazione del presente Accordo, nonché, in ogni caso, siano da considerarsi di pubblico dominio;
 - c. siano state sviluppate in modo del tutto autonomo dalle Parti;
 - d. siano liberamente trasmissibili o divulgabili a seguito di autorizzazione scritta della Parte che le abbia fornite;
 - e. debbano essere trasferite a terzi in conformità a disposizioni legislative o in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità pubblica.

Art. 14 (Proprietà dei risultati)

1. Per "Conoscenza Precedente" si intendono le informazioni detenute dalle Parti prima dell'adesione al presente accordo, e le Informazioni Riservate e i diritti patrimoniali d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi a tali informazioni, necessari per l'esecuzione del Progetto.
2. Per "Risultati" del Progetto si intendono i risultati generati dall'attività svolta dalle Parti nell'ambito del Progetto, indipendentemente dal fatto che possano formare oggetto di brevetto o di altro titolo di privativa industriale, e comprendono pertanto, a titolo esemplificativo, qualsiasi informazione o dato, i diritti di proprietà intellettuale, i diritti d'autore, i diritti su disegni e modelli, i prototipi.
3. La Conoscenza Precedente rimane di proprietà della Parte che l'ha messa a disposizione per lo svolgimento delle attività del Progetto e la titolarità non è compromessa nemmeno in fase di eventuale utilizzazione ad opera di un'altra Parte.
4. I diritti di proprietà industriale e intellettuale sui Risultati del Progetto, così come i diritti di accesso e sfruttamento di tali Risultati, sono attribuiti alle Parti in ragione della rispettiva partecipazione ai lavori e dei loro rispettivi contributi finanziari e di altro tipo al Progetto.

5. I diritti di proprietà industriale ed intellettuale, i diritti di accesso e sfruttamento relativi ai Risultati sviluppati in comune tra le Parti sono di proprietà congiunta secondo quote stabilite in base all'apporto fornito, da quantificarsi con apposito accordo tra le stesse contenente la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà.

Art. 15 (Efficacia)

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma e cessa ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte dalle Parti con esso e con l'atto di Concessione del Finanziamento.
2. In ogni caso, il presente Accordo ha effetto sin tanto che sussistano rapporti giuridici ed economici tra le Parti, e fra le Parti e lo Spoke e/o eventuali terzi, in relazione al Progetto e all'atto di Concessione del Finanziamento.

Art. 16 (Modifiche al presente Accordo)

1. Il presente Accordo può essere modificato solo per accordo scritto e firmato da tutte le Parti.
2. Il Capofila notifica agli organi competenti dello Spoke ogni modifica del presente Accordo.

Art. 17 (Disposizioni sulla Privacy)

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo medesimo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima. Le Parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 12 e da 15 a 22 del GDPR 679/2016.

Art. 18 (Conciliazione)

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti non sospenderà l'esecuzione delle obbligazioni comunque assunte dalle stesse ed esse si impegnano ad esperire con la migliore buona volontà ogni tentativo di amichevole composizione
2. Qualsiasi controversia comunque derivante dal presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, dovrà essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'apposito ente istituito presso la Camera di Commercio di Torino.

Art. 19 (Registrazione)

1. Il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/4/86 n. 131, a registrazione fiscale in caso d'uso, a spese e cura della parte interessata, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del

precitato D.P.R. carico della parte che ne farà richiesta.

2. Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine e sarà assolto in modo virtuale dall'Università del Piemonte Orientale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 e successive Integrazioni come previsto dall'art. 15 del DPR 24/10/72 n. 642

Vercelli,

Capofila

Il Rettore – Prof. Gian Carlo Avanzi

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

.....

Partner 1

Damiano Tommasi

.....

Partner 2

Il Rettore Prof. Paolo Martelli

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

.....

Partner 3

Riccardo Zucchi

.....

Partner 4

Davide Bonamini

.....



Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare (IBFM)

ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO

Per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto
“.....”
(.....)”, CUP E63C22004340006,

TRA

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.F. 80054330586), rappresentato dal Direttore dell'Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare (IBFM), Prof. Danilo Porro, (di seguito “Spoke”)

E

Il *Soggetto Beneficiario* (C.F. 02772010878) rappresentato dal Prof.
in qualità di legale rappresentante dell'Università degli Studi di con sede legale in
.....).

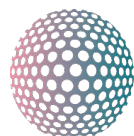
di seguito congiuntamente definite le “Parti” e, singolarmente, la “Parte”

PREMESSO CHE

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, reca “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- il Decreto-Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, reca: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, reca «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Pag. 1 di 11

Sede: Edificio LITA – Via F.lli Cervi, 93 – 20090 Segrate (MI) Tel. 02/21717514 - Fax 02/21717558
e-mail: direzione@ibfm.cnr.it - PEC: protocollo.ibfm@pec.cnr.it - P.IVA 02118311006 – C.F. 80054330586



**NATIONAL
BIODIVERSITY
FUTURE CENTER**

Sede Secondaria di Cefalù
C.da Pietrapollastr-Pisciotto, snc – 90015 Cefalù
Tel. 0921 920.271 – 612 – Fax 0921 920.510
e-mail: cefalu@ibfm.cnr.it

Sede Secondaria di Catanzaro
via Tommaso Campanella 115
88100 Catanzaro (CZ)
e-mail: catanzaro@ibfm.cnr.it

Sede Secondaria di Lecco
Via Previati, 1/e – 23900 Lecco
Tel. 0341 2350602 - 02 21717514
e-mail: lecco@ibfm.cnr.it



Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare (IBFM)

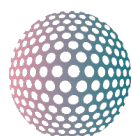
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, reca “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, assegna le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- ai sensi del Decreto di cui al punto precedente, il Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito MUR) è assegnatario di risorse per l’attuazione degli interventi del PNRR nell’ambito della Missione 4 Componente 2 “Dalla Ricerca all’impresa” (di seguito “M4C2”), per complessivi euro 11,44 miliardi;
- l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 stabilisce che con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo- contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dispone che, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do No Significant Harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

CONSIDERATO

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR
- che l’investimento 1.4 della M4C2 “ISTRUZIONE E RICERCA” - “DALLA RICERCA ALL’IMPRESA” mira al Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies;
- che il MUR, con Decreto Ministeriale n. 1141 del 7 ottobre 2021 ha approvato le Linee Guida per le iniziative di sistema della M4C2, condivise con la Cabina di Regia del PNRR;

Pag. 2 di 11

Sede: Edificio LITA – Via F.lli Cervi, 93 – 20090 Segrate (MI) Tel. 02/21717514 - Fax 02/21717558
e-mail: direzione@ibfm.cnr.it - PEC: protocollo.ibfm@pec.cnr.it - P.IVA 02118311006 – C.F. 80054330586



**NATIONAL
BIODIVERSITY
FUTURE CENTER**

Sede Secondaria di Cefalù
C.da Pietrapollastra-Pisciotta, snc – 90015 Cefalù (PA)
Tel. 0921 920.271 – 612 – Fax 0921 920.510
21717514
e-mail: cefalu@ibfm.cnr.it

Sede Secondaria di Catanzaro
c/o AOU R. Dulbecco
via T. Campanella 115 - 88100 Catanzaro
e-mail: catanzaro@ibfm.cnr.it

Sede Secondaria di Lecco
Via Previati, 1/e – 23900 Lecco
Tel. 0341 2350602 - 02
e-mail: lecco@ibfm.cnr.it

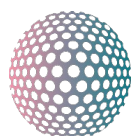


Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare (IBFM)

- che con Decreto Direttoriale n. 3138 del 16/12/2021 e rettificato con D.D. n. 3175 del 18/12/2021 è stato emanato un “Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell’ambito del PNRR, M4C2 Investimento 1.4 finanziato dall’Unione europea – NexGenerationEU (di seguito Avviso);
- che con Decreto Direttoriale n. 1034 del 17/06/2022 è stata approvata la proposta progettuale presentata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per la costituzione di un Centro Nazionale relativo all’Area Tematica “Bio-diversità” - Progetto “National Biodiversity Future Center” (CN00000033);
- che con Decreto del MUR n. 1034 del 17/06/2022 è stato approvato il Programma di Ricerca del Centro Nazionale della Biodiversità Spoke 6 “Biodiversity and Human Wellbeing” e la sua realizzazione;
- che il Decreto Direttoriale n. 1034 del 17/06/2022 ha destinato alla realizzazione del Programma di Ricerca del Centro Nazionale della Biodiversità “Biodiversity and Human Wellbeing” l’importo di euro 320.026.665,79.
- che lo *Spoke 6* in attuazione delle previsioni di cui all’art.5 dell’Avviso e in qualità di *Soggetto Esecutore* si è impegnato a partecipare alla realizzazione del Programma di Ricerca del Centro Nazionale della Biodiversità “Biodiversity and Human Wellbeing”ricevendo agevolazioni e rendicontando all’Hub le spese proprie, dei soggetti affiliati e dei soggetti esterni a cui vengono concessi finanziamenti a cascata per le attività di ricerca di competenza;
- che ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso 3138 del 16-12-2021 e rettificato con D.D. n. 3175 del 18/12/2021 lo *Spoke* nel rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato, ha emanato un bando pubblico per la selezione di proposte progettuali, finalizzate alla concessione di finanziamenti per attività coerenti con Programma di Ricerca del Centro Nazionale della Biodiversità “Biodiversity and Human Wellbeing”, a valere sul PNRR M4C2 - Linea di Investimento 1.4, finanziato dall’Unione europea – NexGenerationEU;
- che il *Responsabile del Procedimento* dott.ssa Maria Aiello, dopo le operazioni di verifica, ha provveduto all’ ammissione a finanziamento, con graduatoria pubblica sul sito <https://www.cnr.it> e <https://www.nbfc.it>, del progetto “.....” (.....)”, area prgettuale, con i relativi allegati:
 - Descrizione Progetto (Allegato 1)
 - Relazione Illustrativa Piano Economico-Finanziario (Allegato 2)
 - Piano Economico-Finanziario (Allegato 3)
 - Obblighi_Principi_Trasversali (Allegato 4)
 - Rispetto_DNSH (Allegato 5)
 - Obblighi_assunzionali(Allegato 6)
- Che le Parti intendono regolamentare, con la sottoscrizione del presente Accordo di concessione, i reciproci rapporti relativi alla concessione di finanziamento per le già menzionate attività di ricerca;

Pag. 3 di 11

Sede: Edificio LITA – Via F.lli Cervi, 93 – 20090 Segrate (MI) Tel. 02/21717514 - Fax 02/21717558
e-mail: direzione@ibfm.cnr.it - PEC: protocollo.ibfm@pec.cnr.it - P.IVA 02118311006 – C.F. 80054330586



**NATIONAL
BIODIVERSITY
FUTURE CENTER**

Sede Secondaria di Cefalù
C.da Pietrapollastra-Pisciotto, snc – 90015 Cefalù (PA)
Tel. 0921 920.271 – 612 – Fax 0921 920.510
21717514
e-mail: cefalu@ibfm.cnr.it

Sede Secondaria di Catanzaro
c/o AOU R. Dulbecco
via T. Campanella 115 - 88100 Catanzaro
e-mail: catanzaro@ibfm.cnr.it

Sede Secondaria di Lecco
Via Previati, 1/e – 23900 Lecco
Tel. 0341 2350602 - 02
e-mail: lecco@ibfm.cnr.it



Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare (IBFM)

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Premesse e Allegati)

Le premesse e gli allegati sono parte integrale e sostanziale del presente Accordo di Concessione di Finanziamento.

Art. 2 (Soggetto Beneficiario)

Ai fini del presente atto, è individuato quale *Soggetto Beneficiario* Università degli, CF8 per la realizzazione delle attività progettuali.

Art. 3 (Oggetto)

Il presente Accordo di concessione di finanziamento disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del progetto “.....” (.....)”, nell’ambito della realizzazione degli obiettivi del Programma di Ricerca del Centro Nazionale della Biodiversità “Biodiversity and Human Wellbeing”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU sui fondi PNRR MUR – M4C2 –Investimento 1.4 Avviso per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies.

Il presente Accordo definisce inoltre gli obblighi delle Parti, le procedure di monitoraggio, rendicontazione e di pagamento.

Per quanto non disciplinato dal presente accordo trovano applicazione le disposizioni contenute negli allegati richiamati in premessa.

Art. 4 (Dotazione finanziaria, modalità e termini di attuazione delle attività progettuali)

Per la realizzazione delle attività, di cui al precedente Art. 3, l’importo massimo ammesso a finanziamento è indicato nell’Allegato 3 pari a €.

Le attività dovranno essere avviate dal *Soggetto Beneficiario* a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e dovranno essere portate a termine entro e non oltre 30/06/2025, come riportato nell’Allegato 1.

Entro tale termine le spese dovranno essere sostenute, i trasferimenti di risorse dovranno essere completati e tutte le attività e le spese sostenute dovranno essere rendicontate secondo le modalità previste dal presente Accordo.

Le Parti prendono atto e convengono che la realizzazione delle attività da parte del *Soggetto Beneficiario*, deve essere conforme a quanto indicato negli Allegati 1-2-3-4-5-6 e che lo *Spoke* ha la

Pag. 4 di 11



**NATIONAL
BIODIVERSITY
FUTURE CENTER**

Sede: Edificio LITA – Via F.lli Cervi, 93 – 20090 Segrate (MI) Tel. 02/21717514 - Fax 02/21717558
e-mail: direzione@ibfm.cnr.it - PEC: protocollo.ibfm@pec.cnr.it - P.IVA 02118311006 – C.F. 80054330586

Sede Secondaria di Cefalù
C.da Pietrapollastra-Pisciotta, snc – 90015 Cefalù (PA)
Tel. 0921 920.271 – 612 – Fax 0921 920.510
21717514
e-mail: cefalu@ibfm.cnr.it

Sede Secondaria di Catanzaro
c/o AOU R. Dulbecco
via T. Campanella 115 - 88100 Catanzaro
e-mail: catanzaro@ibfm.cnr.it

Sede Secondaria di Lecco
Via Previati, 1/e – 23900 Lecco
Tel. 0341 2350602 - 02
e-mail: lecco@ibfm.cnr.it



Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare (IBFM)

facoltà, in qualunque momento, di revocare, modificare o sospendere il finanziamento per sopravvenuti motivi di non congruità con le regole indicate nel bando, comunicando la modifica, la sospensione o la revoca al *Soggetto Beneficiario*, in riferimento al D.M. 1314/2021.

Art.5 (Obblighi del *Soggetto Beneficiario*)

Con la sottoscrizione del presente Accordo, il *Soggetto Beneficiario* si obbliga a:

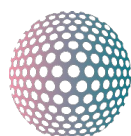
- assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi del DNSH di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
- ad assicurare che la realizzazione del progetto sia coerente con i principi del tagging digitale, climatico, della parità di genere (Gender Equality) e di protezione e valorizzazione dei giovani previsti dal PNRR;
- dare piena attuazione al progetto presentato e ammesso a finanziamento secondo i documenti in allegato;
- garantire l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le attività connesse al progetto finanziato con i relativi obiettivi finali conseguiti e le spese rendicontate entro la data riportata in Allegato;
- fornire la documentazione in modo che lo *Spoke* possa raccogliere, verificare e rendicontare all'*Hub* mediante il sistema informatico AtWork, le spese sostenute secondo le norme comunitarie e nazionali applicabili;
- comprovare il conseguimento degli obiettivi del progetto di ricerca, trasmettendo con cadenza mensile le informazioni necessarie;
- consentire l'accertamento della regolarità della procedura come previsto dalla normativa vigente, conservando e mettendo a disposizione gli atti e i documenti del progetto e delle spese sostenute;
- di impegnarsi, per quanto di propria competenza, in caso di revoca totale o parziale del finanziamento, alla restituzione delle somme indebitamente ricevute, maggiorate degli interessi dovuti previsti per legge.

Art. 6 (Obblighi dello *Spoke*)

Con la sottoscrizione del presente Accordo, lo *Spoke*, dichiara di conoscere e prendere atto degli impegni assunti con l'*Hub* per la realizzazione del Programma di Ricerca del Centro Nazionale della

Pag. 5 di 11

Sede: Edificio LITA – Via F.lli Cervi, 93 – 20090 Segrate (MI) Tel. 02/21717514 - Fax 02/21717558
e-mail: direzione@ibfm.cnr.it - PEC: protocollo.ibfm@pec.cnr.it - P.IVA 02118311006 – C.F. 80054330586



NATIONAL
BIODIVERSITY
FUTURE CENTER

Sede Secondaria di Cefalù
C.da Pietrapollastra-Pisciotta, snc – 90015 Cefalù (PA)
Tel. 0921 920.271 – 612 – Fax 0921 920.510
21717514
e-mail: cefalu@ibfm.cnr.it

Sede Secondaria di Catanzaro
c/o AOU R. Dulbecco
via T. Campanella 115 - 88100 Catanzaro
e-mail: catanzaro@ibfm.cnr.it

Sede Secondaria di Lecco
Via Previati, 1/e – 23900 Lecco
Tel. 0341 2350602 - 02
e-mail: lecco@ibfm.cnr.it



Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare (IBFM)

Biodiversità “Biodiversity and Human Wellbeing” ricevendo agevolazioni e rendicontando all’Hub le spese sostenute dal *Soggetto Beneficiario* in seguito al finanziamento concesso per le attività di ricerca di competenza.

Lo *Spoke* è responsabile del conseguimento dei milestones/target previsti dalle attività indicate negli Allegati del presente Accordo.

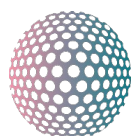
Lo *Spoke* provvede ai trasferimenti delle agevolazioni ricevute dall’*Hub* conformemente alle previsioni progettuali e nel rispetto delle clausole convenute con il presente Accordo.

Lo *Spoke* si obbliga inoltre a:

- garantire che il *Soggetto Beneficiario* riceva tutte le informazioni pertinenti per l’esecuzione dei compiti previsti e per l’attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
- garantire l’utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l’erogazione del finanziamento e l’adozione di un’apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;
- predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dal presente Accordo nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell’art. 9 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- monitorare le attività e le modalità di utilizzo dei fondi mediante valutazioni di natura amministrativo/contabile, di adeguatezza e coerenza con la progettazione esecutiva che viene richiesta al *Soggetto Beneficiario* in fase di avvio;
- informare il *Soggetto Beneficiario* in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell’attuazione del progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
- garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto di ricerca e il rispetto delle condizionalità del PNRR;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase “Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione progettuale l’emblematica dell’Unione europea e fornire un’adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
- raccogliere, verificare e rendicontare all’*Hub* le spese sostenute dal *Soggetto Beneficiario* per le attività di propria competenza mediante piattaforma digitale AtWork;
- assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico dello *Spoke*, per tutta la durata il presente Accordo.

Art. 7

(Procedura di rendicontazione delle attività e della spesa)





Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare (IBFM)

Le Parti si impegnano a rispettare le Linee Guida per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di Sistema M4C2 di cui alla nota MUR del 10 ottobre 2022 e le linee guida per le azioni di informazione e comunicazione destinate ai soggetti attuatori di cui alla nota MUR del 10 ottobre 2022 e successive revisioni.

È responsabilità dello *Spoke* raccogliere, verificare e rendicontare all'*Hub* le spese sostenute dai Soggetti Beneficiari: la rendicontazione delle spese avviene con cadenza mensile in via telematica sulla piattaforma digitale AtWork, caricando la documentazione attestante: (i) le attività progettuali svolte con riferimento al conseguimento dei milestones/target previsti nel Progetto approvato e come indicato negli Allegati del presente Accordo; (ii) la rendicontazione delle spese sostenute, riconducibili ad una delle categorie di spesa indicate nel Bando come ammissibile; (iii) tutti i documenti aggiuntivi eventualmente richiesti.

Art. 8

(Procedura di erogazione del finanziamento e relative garanzie)

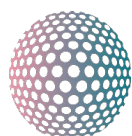
L'erogazione del finanziamento di cui all'Art. 4 segue le modalità specifiche indicate nel Bando Pubblico per la selezione di proposte progettuali, finalizzate al monitoraggio, preservazione, valorizzazione e ripristino della biodiversità in aree protette, da finanziare nell'ambito del programma di ricerca del Centro Nazionale della Biodiversità "NATIONAL BIODIVERSITY FUTURE CENTER (NBFC)", a valere sulle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla Ricerca all'Impresa" - Linea di Investimento 1.4, "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "Campioni Nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies", finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU" Progetto [NBFC] CUP [B83C22002930006] Codice identificativo [CN00000033], prot. n. 407709 del 19/12/2023.

Il *Soggetto Beneficiario* prende atto e accetta che in esito alla sottoscrizione dell'Accordo di concessione di finanziamento, il contributo viene erogato secondo le seguenti modalità:

- Anticipazione (30%) entro 15 (quindici) giorni naturali successivi all'invio, al Soggetto Esecutore, dell'atto di Concessione debitamente sottoscritto;
- Stato di avanzamento lavori (SAL), a fronte di rendicontazioni periodiche di procedure e spese sostenute sulla piattaforma AtWork come da indicazioni da parte del MUR
- Saldo (10%), alla rendicontazione approvata della III Anticipazione

Al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR, le Parti garantiscono l'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per il trasferimento delle risorse.

A tal fine, il *Soggetto Beneficiario*, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010 s.m.i., dichiara che i dati identificativi del conto corrente bancario utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari relativi al Progetto ".....", sono i seguenti:





Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare (IBFM)

Il *Soggetto Beneficiario* comunica altresì i dati anagrafici identificativi dei soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

.....

Il *Soggetto Beneficiario* si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati e prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente accordo ai sensi dell'art. 3 comma 9bis della Legge 136/2010 e s.m.i.

Il trasferimento dei fondi in ogni caso è subordinato all'erogazione delle agevolazioni da parte dell'*Hub*.

Il *Soggetto Beneficiario* o per il tramite del Capofila nel caso di partnership, può richiedere, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, l'erogazione di un'anticipazione fino ad un massimo di 30 % del contributo concesso per la realizzazione del progetto.

Art. 9 (Variazioni e proroghe)

Il *Soggetto Beneficiario* può proporre variazioni riguardanti la durata, il piano dei costi e delle attività del progetto approvato, previa tempestiva e obbligatoria comunicazione allo *Spoke* che le valuterà e, nel caso, le approverà conseguentemente.

Lo *Spoke* si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate preventivamente.

Non potranno in ogni caso essere consentite variazioni che incidano sugli aspetti qualitativi ed economico-finanziari oggetto della valutazione, che alterino gli aspetti esecutivi degli interventi, che abbiano impatto negativo rispetto alle finalità e agli obiettivi del Progetto.

Le variazioni del Progetto non possono determinare un aumento del contributo richiesto né variazione del costo complessivo del Progetto.

Le variazioni progettuali non comportano alcuna revisione al presente Accordo ed esse sono ammissibili solo dopo l'aggiudicazione della concessione di finanziamento.

Non sono comunque ammissibili variazioni della composizione del *Soggetto Beneficiario* in caso di partnership pena il decadimento dell'intero progetto.

Le variazioni al progetto sia tecniche che economiche possono essere presentate una sola volta e devono essere presentate solo dal soggetto Capofila in caso di partnership; in ogni caso, possono essere ottenute previa l'approvazione dal parte dello *Spoke* che valuta: (i) la compatibilità del progetto con quanto previsto dal Bando; (ii) se dette variazioni non comportino la variazione sostanziale rispetto agli obiettivi, risultati e impatti del progetto iniziale e un aumento delle agevolazioni concesse; (iii) se la domanda di variazione non sia presentata negli ultimi 2 mesi di durata del progetto.

In circostanze eccezionali, per cause di forza maggiore e in caso di eventi, comunque, non dipendenti da scelte del *Soggetto Beneficiario*, quest'ultimo, per il tramite del Capofila nel caso di partnership

Pag. 8 di 11

Sede: Edificio LITA – Via F.lli Cervi, 93 – 20090 Segrate (MI) Tel. 02/21717514 - Fax 02/21717558
e-mail: direzione@ibfm.cnr.it - PEC: protocollo.ibfm@pec.cnr.it - P.IVA 02118311006 – C.F. 80054330586



**NATIONAL
BIODIVERSITY
FUTURE CENTER**

Sede Secondaria di Cefalù
C.da Pietrapollastra-Pisciotta, snc – 90015 Cefalù (PA)
Tel. 0921 920.271 – 612 – Fax 0921 920.510
21717514
e-mail: cefalu@ibfm.cnr.it

Sede Secondaria di Catanzaro
c/o AOU R. Dulbecco
via T. Campanella 115 – 88100 Catanzaro
e-mail: catanzaro@ibfm.cnr.it

Sede Secondaria di Lecco
Via Prevati, 1/e – 23900 Lecco
Tel. 0341 2350602 – 02
e-mail: lecco@ibfm.cnr.it



Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare (IBFM)

potrà presentare richiesta di proroga, notificata allo *Spoke* prima della scadenza originariamente fissata. Sarà possibile ottenere una sola proroga, purché i lavori vengano conclusi e rendicontati nel termine di durata massima del Progetto come previsto all'art. 5 del Bando.

L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall'articolo 24 del Reg. 2021/241 e dall'articolo 8 della legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso 3138 del 16-12-2021 e rettificato con D.D. n. 3175 del 18/12/2021.

Art. 10 (Meccanismi sanzionatori)

Lo *Spoke* potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente Accordo qualora il *Soggetto Beneficiario* non rispetti gli obblighi previsti a suo carico dal Bando, nonché nel caso di mancato possesso e di perdita dei requisiti di ammissibilità al Bando con conseguente obbligo di restituzione totale o parziale dell'importo del contributo già erogato oltre agli interessi previsti per legge.

Art. 11 (Rinuncia)

Nel caso in cui il *Soggetto Beneficiario* intenda rinunciare alla richiesta di contributo o all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo, senza indugio, allo *Spoke* a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.ibfm@pec.cnr.it. Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo la concessione, il *Soggetto Beneficiario* sarà tenuto alla restituzione dell'importo di agevolazione erogato e non ancora restituito - ove fossero già avvenute erogazioni - oltre agli interessi, secondo quanto stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/021, secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione.

In caso di partnership, se la rinuncia alla realizzazione del progetto in collaborazione è presentata dal soggetto Capofila, determina il decadimento dell'intera proposta ammessa.

Art. 12 (Risoluzione delle controversie)

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente atto, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 13 (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101 del 2018 attuativo del regolamento Europeo in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi

Pag. 9 di 11

Sede: Edificio LITA - Via F.lli Cervi, 93 - 20090 Segrate (MI) Tel. 02/21717514 - Fax 02/21717558
e-mail: direzione@ibfm.cnr.it - PEC: protocollo.ibfm@pec.cnr.it - P.IVA 02118311006 - C.F. 80054330586



NATIONAL
BIODIVERSITY
FUTURE CENTER

Sede Secondaria di Cefalù
C.da Pietrapollastra-Pisciotta, snc - 90015 Cefalù (PA)
Tel. 0921 920.271 - 612 - Fax 0921 920.510
21717514
e-mail: cefalu@ibfm.cnr.it

Sede Secondaria di Catanzaro
c/o AOU R. Dulbecco
via T. Campanella 115 - 88100 Catanzaro
e-mail: catanzaro@ibfm.cnr.it

Sede Secondaria di Lecco
Via Previati, 1/e - 23900 Lecco
Tel. 0341 2350602 - 02
e-mail: lecco@ibfm.cnr.it



Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare (IBFM)

preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo e circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali strettamente necessari all'esecuzione del Progetto. In particolare, riconoscono che i dati personali contenuti nel presente Accordo saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

Art. 14 (Comunicazioni e scambio di informazioni)

Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del Progetto, tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del D.lgs. n. 82/2005.

A tal fine vengono indicati specificatamente le seguenti caselle di posta:

- *Spoke: PEC* protocollo.ibfm@pec.cnr.it; *E-mail* bac.nbfc@ibfm.cnr.it
- *Soggetto Beneficiario: PEC* *E-mail*

La variazione dei recapiti indicati dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Art. 15 (Registrazione e spese)

Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata. L'imposta di bollo, ai sensi del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.06.2023, n. 240013, è assolta a cura del *Soggetto Beneficiario* del finanziamento il cui saldo costituirà condizione necessaria al perfezionamento dell'atto.

Art. 16 (Disposizioni Finali)

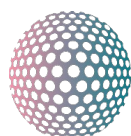
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento. Le Parti si danno atto che il presente Accordo è stato negoziato in ogni sua parte su un piano di assoluta parità e che pertanto gli artt. 1341 e 1342 c.c. non trovano applicazione

Art. 17 (Efficacia)

Il presente Accordo, firmato digitalmente, decorre dalla data di ultima sua sottoscrizione. Qualsiasi modifica al presente Accordo sarà valida ed efficace solo se stipulata per iscritto da rappresentanti delle Parti muniti dei necessari poteri.

Pag. 10 di 11

Sede: Edificio LITA – Via F.lli Cervi, 93 – 20090 Segrate (MI) Tel. 02/21717514 - Fax 02/21717558
e-mail: direzione@ibfm.cnr.it - PEC: protocollo.ibfm@pec.cnr.it - P.IVA 02118311006 – C.F. 80054330586



**NATIONAL
BIODIVERSITY
FUTURE CENTER**

Sede Secondaria di Cefalù
C.da Pietrapollastra-Pisciotta, snc – 90015 Cefalù (PA)
Tel. 0921 920.271 – 612 – Fax 0921 920.510
21717514
e-mail: cefalu@ibfm.cnr.it

Sede Secondaria di Catanzaro
c/o AOU R. Dulbecco
via T. Campanella 115 - 88100 Catanzaro
e-mail: catanzaro@ibfm.cnr.it

Sede Secondaria di Lecco
Via Prevati, 1/e – 23900 Lecco
Tel. 0341 2350602 - 02
e-mail: lecco@ibfm.cnr.it



Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare (IBFM)

Il *Soggetto Beneficiario*, rappresentato dal Prof. , ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e ss. del Codice civile, dichiara di accettare specificatamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti dall'art. 1 all'art.17 del presente atto.

Il *Soggetto Beneficiario*
Il legale rappresentante

Prof.

Lo *Spoke*
Il Direttore IBFM
Prof. Danilo Porro

- Descrizione Progetto (Allegato 1)
- Relazione Illustrativa Piano Economico-Finanziario (Allegato 2)
- Piano Economico-Finanziario (Allegato 3)
- Obblighi_Principi_Trasversali (Allegato 4)
- Rispetto_DNSH (Allegato 5)
- Obblighi_assunzionali(Allegato 6)

